



ANCEBOLOGNA

Collegio Costruttori Edili

Bologna, 30 maggio 2013

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
= LORO SEDI =

c.a. - Titolare/Legale Rappresentante
- Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe
- Responsabile adempimenti amministrativi e fiscali

Circolare

N. 512/2013

Serv. Lav. Prot. n. 1134 - LD/aa

Oggetto: **Festività cadenti nel mese di giugno 2013.**

Per utile informazione delle imprese associate, provvediamo a riepilogare qui di seguito la normativa vigente per la festività contrattualmente prevista e cadente nel mese di giugno 2013 a favore dei dipendenti delle imprese del settore. La festività in questione cade nel giorno di Domenica 2 giugno (Festa della Repubblica).

Si precisa che la festività del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è stata ripristinata dalla Legge 20 novembre 2000, n. 336, a decorrere dal 2001.

- **OPERAI:** (art. 17, co. 5, CCNL 19 aprile 2010) per la ricorrenza, compete il trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per gratifica natalizia.
- **IMPIEGATI:** (art. 61, co. 3, CCNL 19 aprile 2010) per la festività del 2 giugno, cadente di Domenica, compete il trattamento economico pari a 1/25 dello stipendio lordo mensile, decurtato del premio presenza, in aggiunta alla normale retribuzione.

Si rammenta, con l'occasione, che qualora le festività infrasettimanali cadano nel periodo di intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG), nel caso di festività religiose comprese in periodi di sospensione dal lavoro le imprese sono tenute alla corresponsione di 8 ore di retribuzione, sempreché esse cadano nelle prime due settimane di sospensione. Per le festività nazionali, invece, il trattamento economico a carico delle imprese è dovuto per i lavoratori a orario ridotto o sospesi a zero ore settimanali se si tratta di lavoratori retribuiti in rapporto alle ore. Di conseguenza, beneficiando il lavoratore di tale trattamento per la festività, l'intervento della CIG dovrà essere richiesto considerando come ore lavorate nella settimana quelle della festività stessa. La differenza fra l'orario contrattuale e le ore comunque retribuite costituirà il numero delle ore da integrare. Viceversa il trattamento economico relativo alla festività nazionale non è a carico dell'impresa ma integrabile dalla Cassa per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile. Qualora si tratti, invece, di festività religiose cadenti dopo due settimane di sospensione, non essendovi l'obbligo retributivo a carico delle imprese, è dovuto al dipendente il trattamento di integrazione salariale e quindi non si deve procedere alla decurtazione sopra indicata.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE
Carmine Preziosi

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: www.ancebologna.it
E-mail: info@ancebologna.it

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Aderente UNINDUSTRIA BOLOGNA

Circ. n. 512/2013
Pagina 1 di 1